Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 113 del 26 aprile 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 aprile 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

LEGGE 26 aprile 1982, n. **181.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1982, n. **181.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.

Art. 2.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1982, restano determinati in lire 3.217.673.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e in lire 9.701.717.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui agli elenchi n. 6 e n. 7 allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

La dotazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di cui al primo comma è incrementata, rispettivamente, dell'ulteriore somma di lire 7.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 6 con la denominazione di « interventi in materia di sgravi contributivi » e di lire 6.000 miliardi da preordinare nell'elenco n. 7 con la denominazione di « Fondo investimenti e occupazione ».

Le leggi che autorizzano le spese per gli investimenti e l'occupazione, per le quali è predisposta la copertura mediante l'incremento del fondo speciale per le spese in conto capitale di cui al comma precedente, disciplinano le modalità della presentazione dei progetti regionali che possono essere finanziati a carico del predetto incremento del fondo speciale. I progetti regionali possono prevedere il finanziamen-

to di interventi e programmi di competenza degli enti locali, coordinati a livello regionale.

Art. 4.

In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri.

Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;

b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;

c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti *a*) e *b*), aventi specifiche esperienze professionali.

I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Ai membri di cui alla lettera *a*) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai membri di cui alla lettera *b*) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.

All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonchè per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Art. 5.

La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli istituti centrali di categoria.

Art. 6.

Gli interessi sui depositi e conti correnti in valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari dei conti per emigranti, disciplinati dal decreto ministeriale 12 marzo 1981, corrisposti dalle aziende ed istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E REGIONALE

Art. 7.

Per l'anno 1982 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e provinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.380 miliardi.

Art. 8

Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento.

Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma.

Art. 9.

Il limite del 20 per cento, previsto dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, è elevato al 25 per cento.

Art. 10.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.

Art. 11.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1982 è stabilita in lire 623.868.069.000.

La quota di cui al precedente comma è incrementata degli stanziamenti annuali delle leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi devono essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

Il vincolo di destinazione settoriale sulle assegnazioni disposte a favore delle regioni a norma di leggi di contenuto particolare, limitatamente alle leggi di spesa pluriennale, deve intendersi riferito all'arco di tempo ricompreso nel bilancio pluriennale 1982-1984 e non alla quota annuale di riparto del 1982.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 12.

La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose è limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione è limitata ad un numero massimo di tre pezzi per ricetta.

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustellati o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici convenzionati è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del quindici per cento delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire mille e massimo di lire quindicimila, arrotondate alle cento lire superiori, per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio. In caso di prestazioni plurime di accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, contenute in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire quarantamila.

La quota di partecipazione è versata, in regime di assistenza diretta, alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento ed è comunque esclusa dal rimborso in assistenza indiretta.

È esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:

a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma.

Art. 13.

Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora le regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito

della regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.

Per le esigenze di controllo le regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.

Per gli stessi scopi, il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

Analogamente il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

« Organi della unità sanitaria locale sono:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione e il suo presidente;

3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.

La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio.

Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro ».

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 al 3 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.

Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1982, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1982.

Ferme rimanendo le aliquote aggiuntive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, a decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, è elevata all'uno per cento, restando invariate le aliquote contributive superiori.

Nulla è innovato circa la misura del contributo di malattia a carico del datore di lavoro.

Art. 15.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o

più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) devono essere individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalità tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attività di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unità, comprese quelle già assegnate a detto ufficio, di cui 75 per il sistema informativo sanitario;

b) deve essere prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica;

c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, deve essere disciplinata anche la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanità, nonchè la utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanità è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale, temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unità sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in lire 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA —
LA MALFA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

TABELLA

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 - Consorzio Porto Genova (Tesoro: cap. 4519)	100	100	100	1.750	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	(a) 20.000	(a) 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	1.250	970	760	580	1985
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	55.200	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	255.000	255.000	255.000	1985
Legge n. 171 del 1973 - Interventi salvaguardia Venezia (Lavori pubblici: capp. 8643 e 8644)	7.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	90.000	100.000	110.000	—	—
Legge n. 684 del 1974 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	(b) 7.000	7.000	7.000	—	—

(*a*) Quote relative agli anni 1977 e 1978.
(*b*) Prima annualità di un nuovo limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro: cap. 7743)	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 47 del 1975 - Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura: cap. 8321)	(a) 200	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	80.000	80 000	50.000	(b) 330.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Trasporti: cap. 7292	(c) 55.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 7541	75.000	50 000	(d) 57.793	(d) 60.000	—
Totale	130.000	50.000	57.793	60.000	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica:					
— Bilancio: cap. 7081	19.542	—	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8807	(e) 3.000	(e) 17.000	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 7916, 7918 e 8001	5.458	—	—	—	—
Totale	28.000	17.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1979.
(b) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980
(c) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.
(e) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	1.000	1.000	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000	9.000	(a) 9.000	—
Totale	10.000	10.000	10.000	9.000	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551)	(b) 7.500	(b) 7.500	(b) 7.500	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	—	400	400	(c) 400	1985
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	5.000	6.000	(d) 10.000	(d) 23.000	—
Legge n. 124 del 1976 - Bonifica allevamenti (Sanità: capp. 4034, 4040 e 4082)	(a) 500	—	—	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: capp. 7743 e 7774	117.000	35.000	35.000	55.000	1986
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	(e) 126.000	1988
Totale	141.000	59.000	59.000	181.000	—

(*a*) Quota relativa all'anno 1978.
(*b*) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980
(*c*) Quota relativa all'anno 1982.
(*d*) Quote relative agli anni dal 1977 al 1982.
(*e*) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . .	(a) 2.500.000	(b) 1 878 000	1.300.000	2.700.000	1990
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(c) 4.000	(c) 8.000	(c) 8.000	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regioni Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20 000	20 000	20 000	230.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610) . . .	3.000	3.000	3.000	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081) . . .	3.000	3.000	3.000	30 500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173 000	173 000	(d) 1.129.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	(d) 579.000	1988
Totale . . .	266.000	266.000	266.000	1.708.000	—

(*a*) Comprende milioni 1 000 000 relativi all'anno 1980
(*b*) Comprende milioni 428 000 relativi all'anno 1980
(*c*) Quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980.
(*d*) Di cui milioni 300 000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 191 del 1977 - Partecipazione BID (Tesoro: cap. 8030)	5.300	—	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 - Partecipazioni all'IDA (Tesoro: cap. 8029)	6 500	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 - Ammodernamento armamenti esercito (Difesa: cap. 4011)	198.485	—	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 - Edilizia carceraria (Lavori pubblici: cap. 8404)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787	(a) 395.133	(b) 220.000	20.000	250.000	1997
— Lavori pubblici: capp. 7267 e 7723	22.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101 . .	(c) 30.400	—	—	—	—
Totale . . .	447.533	220.000	20.000	250.000	—
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150 000	150.000	150.000	1.330 000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	770 000	(d) 750.000	1.020.000	(e) 1.050.000	1987

(*a*) Comprende milioni 345.133 relativi agli anni 1978 e 1979
(*b*) Comprende milioni 200 000 relativi agli anni 1978 e 1979
(*c*) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1980.
(*d*) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982
(*e*) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 - Provvedimenti urgenti per le società ex EGAM (Partecipazioni statali: capp. 7560 e 7561)	174 000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	239.000	140.000	100.000	45.000	1985
Legge n. 231 del 1978 - Industria cantieristica navale (Marina mercantile: cap. 7543)	20.000	—	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	—	(a) 10.000	(b) 20.000	—	—
Legge n. 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbani (Tesoro: cap. 4611)	55.000	65.000	—	—	—
Legge n. 457 del 1978 e decreto-legge n. 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro: capitolo 7792)	100.000	(c) 200.000	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	70 000	60.000	50.000	(d) 30.000	1987

(*a*) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale
(*b*) Di cui milioni 10 000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984.
(*c*) Quota parte relativa all'anno 1981.
(*d*) Milioni 20.000 relativi all'anno 1980 e milioni 10.000 relativi all'anno 1981

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	11.000	11.000	11.000	—	—
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264	4.000	4.000	4.000	—	—
Totale . . .	15.000	15.000	15.000	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: capp. 7743 e 8014)	80.000	50.000	50.000	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere idrauliche (Lavori pubblici: cap. 7701) .	185.000	—	—	—	—
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . . .	257.000	161.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici:					
— cap. 8405	218.000	—	—	—	—
— cap. 8701)	12.000	—	—	—	—
— Art. 43 — Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici: cap. 8817)	195.000	30.000	—	—	—
Totale . . .	867.000	191.000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	—	(a) 1.000	(b) 1.100	(c) 1.200	—

(*a*) Quota relativa all'anno 1982.
(*b*) Quota relativa all'anno 1983
(*c*) Quota relativa all'anno 1984.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 299 del 1979 - Aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti: cap. 7504)	(a) 20.000	—	—	—	—
Legge n. 650 del 1979 - Tutela delle acque dall'inquinamento (Bilancio: capp. 7083 e 7084)	350.000	—	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: capp. 7591, 7597 e 7598)	14.000	(b) 12.000	—	—	—
Legge n. 81 del 1980, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 8 del 1980 - Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi (Partecipazioni statali: cap. 7561)	40.000	—	—	—	—
Legge n. 115 del 1980 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi:					
— Lavori pubblici: capp. 7273 e 9062	31.000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp. 8009 e 8102	10.000	—	—	—	—
— Tesoro: cap. 8798	75.000	—	—	—	—
Totale	116.000	—	—	—	—

(*a*) Quota relativa all'anno 1981
(*b*) Di cui milioni 4.000 relativi all'anno 1982

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro: (cap. 8805)	25.000	50.000	(a) 30.000	—	—
— Lavori pubblici: (cap. 9063)	2.000	2.000	—	—	—
— Beni culturali: (capp. 8010 e 8104)	1.000	1.000	—	—	—
Totale	28.000	53.000	30.000	—	—
Legge n. 122 del 1980 - Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 (Marina mercantile: cap. 7543)	(b) 30.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 25 - Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	100.000	—	—	—	—
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790)	350.000	500.000	(c) 300.000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793)	500.000	600.000	500.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota 1981.
(c) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: capp. 7743 e 8014) . .	100.000	60.000	60.000	120.000	1986
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25 000	25.000	125.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . .	345.000	250.000	200.000	155.000	1985
Totale . . .	1.420.000	1.435.000	1.085.000	400.000	—
Legge n. 326 del 1980 - Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del Porto di Livorno (Lavori pubblici: cap. 7592) . . .	6.000	—	—	—	—
Legge n. 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco:					
— Interno: capp. 3159 e 3160	35.200	35.238	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 8438	19.000	7.950	—	—	—
Totale . . .	54.200	43 188	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	375.000	1997

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 782 del 1980 - Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui alla legge n. 675 del 1977:					
— Art. 2:					
— Fondo dotazione credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	15.000	—	—	—	—
— Artigiancassa - Fondo per l'esportazione (Tesoro: cap. 7746)	10.000	—	—	—	—
Totale . . .	25.000	—	—	—	—
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802) . .	65.000	(a) 150.000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	50.000	50.000	—	—	—

(*a*) Parte della quota di competenza dell'anno 1982

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419	38.000	18.000	2.700	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2.000	2.000	2.800	—	—
Totale	40.000	20.000	5.500	—	—
Legge n. 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap. 9052)	8.000	8.000	—	—	—
Legge n. 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura: cap. 7712)	7.000	5.000	—	—	—
Legge n. 864 del 1980 - Finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Presidenza: cap. 1188)	60.000	—	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	2.000	2.000	2.000	1985
Legge 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro: cap. 6862)	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 22 del 1981 - Disciplina delle scorte petrolifere (Industria: cap. 7705)	70.000	—	—	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di Istituti ed Enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro: capp. 8034, 8035, 8036) . .	123 129	—	—	—	—
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001)	15.000	5 000	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139 e 7531) .	3.600	(a) 3.600	(a) 4.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) . .	71.600	71.600	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) . .	80.000	95 000	—	—	—
— Art. 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7765) .	137 000	(b) 100.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Parte della quota di competenza dell'anno 1982

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	200.000	300 000	100.000	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404)	200 000	550.000	(a) 150.000	—	—
— Art. 26 - Aumento fondo dotazione Artigiancassa (Tesoro: cap. 8014)	60 000	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifinanziamento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle Regioni:					
— Agricoltura: cap. 7520	50.000	50.000	—	—	—
— Bilancio: cap. 7081	550.000	650.000	—	—	—
— Art. 33 - Disposizioni di carattere finanziario (Finanze: cap. 1110)	350	—	—	—	—
Totale . . .	1.348.950	1.816.600	250.000	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	8.000	8.000	8.000	4.000	1985
— Commercio estero: cap. 1612	4.000	4.000	4.000	4.000	1985
Totale . . .	12.000	12.000	12.000	8.000	—

(a) Quota di competenza dell'anno 1982.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394/81 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184	450.000	650.000	500.000	990.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613	20.000	20.000	—	—	—
Totale . . .	470.000	670.000	500.000	990 000	—
Legge n. 309 del 1981 - Conferimento al Fondo di dotazione dell'ENEL e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente (Tesoro: cap. 8023)	1 000.000	650.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1982:					
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7006, 8647, 9009, 9051 e 9175)	(a) 74.000	72.000	81.000	115.000	1985
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	40 000	40.000	50.000	—	—

(a) Di cui milioni 27 000 relativi all'anno 1985

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)					
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/81 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)	900 000	600.000	515.000	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	50 000	300.000	250.000	—	—
— Art. 10, ultimo comma - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)	40.000	140.000	—	—	—
— Art. 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	60.000	80.000	80.000	80.000	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro cap. 7775) .	125.000	140 000	140.000	—	—
Totale . . .	1.175.000	1.260 000	985.000	80 000	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)	450.000	550.000	550.000	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500) .	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 235 del 1981, conv. con modificazioni in legge n. 389/81 - Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la protezione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni: cap. 7558)	10.000	30.000	—	—	—
Decreto-legge n. 397 del 1981 - Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	30.500	53.500	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2 000	2.000	2 000	1985
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	5.000	10.000	10.000	75.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	200	200	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	2.000	4.000	4.000	30 000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60 000	60 000	60.000	60.000	—
Totale	67.200	74 200	74.200	165..000	—

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1982	1983	1984	1985 e successivi	Anno terminale
Legge n. 423 del 1981 - Interventi per l'agricoltura:					
— Bilancio: cap. 7081	120.000	—	—	—	—
— Agricoltura: capp. 7100, 7526, 7527, 7528 e 7584 . . .	(a) 80.000	15 000	15.000	—	—
Totale . . .	200 000	15.000	15.000	—	—
Azienda di Stato per i servizi telefonici.					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (Telefoni: cap. 538)	4 000	4 000	4.000	4 000	1985
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.					
Legge 8 agosto 1977, n. 546 - Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Ferrovie: cap. 519)	30 000	—	—	—	—
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (Ferrovie: capp. 526 e 527)	2 350.000	2 450 000	2 550.000	2.550 000	1985

(a) Di cui milioni 15 000 quale prima annualità di un nuovo limite di impegno ventennale.